



MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO NOVIGLIO CASARILE

Via Verdi, 2 - NOVIGLIO (MI)

Tel. 029006437

E-mail MIIC881004@istruzione.it– MIIC881004@pec.istruzione.it

Codice Fiscale 80141530156

Circ. 202

Noviglio, 30/05/2018

**AI DOCENTI
AGLI A.A. DELLA DIDATTICA**

OGGETTO: Primo Ciclo : Valutazioni finali e Relativi adempimenti A. s. 2017-18

VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALLIEVI

La valutazione degli alunni della scuola secondaria di I grado è disciplinata dal Decreto Legislativo 62/2017 dalle delibere del Collegio Docenti:

DECRETO LEGISLATIVO 62/2017

Art. 1 - Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione

1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2. La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curriculum e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali.

4. Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, anche in sede di elaborazione del piano triennale dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli studenti, in coerenza con quanto previsto dal regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

5. Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti.

6. L'istituzione scolastica certifica l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.

7. Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

8. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31 agosto 1999, n. 394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2 - Valutazione nel primo ciclo

1. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento.

2. L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

3. La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per gruppi degli stessi, finalizzati all'ampliamento e all'arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e sul profitto conseguito da ciascun alunno. Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.

4. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169.

5. La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto specificato nel comma 3 dell'articolo 1. Per le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249.

6. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 relativamente alla valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

Art. 3 - Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria

1. Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

2. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

3. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Art. 5 - Validità dell'anno scolastico nella scuola secondaria di primo grado

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all'inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

Art. 6 - Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.

2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.

4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno..

SCRUTINIO FINALE

I voti di profitto e di condotta sono deliberati all'unanimità o a maggioranza e non costituiscono, pertanto, un atto unilaterale, personale e discrezionale del singolo docente, cui spetta la sola proposta di voto, ma il risultato finale di una verifica collegiale fondata sulla valutazione complessiva del percorso di apprendimento e di maturazione dell'allievo.

Si ricorda che sul sito è reperibile il PTOF con le griglie deliberate.

Per tutti gli alunni debbono risultare sul registro personale di ogni docente:

- a) le valutazioni in voti delle prove scritte, orali e pratiche ed eventuali valutazioni in merito all'andamento didattico-disciplinare**
- b) le prove di recupero effettuate**
- c) i colloqui con le famiglie**
- d) eventuali altre iniziative messe in atto e i risultati raggiunti**

Nello scrutinio finale, per qualsiasi atto deliberativo, non sono ammesse le astensioni.

Occorre procedere con la massima correttezza formale, per non incorrere in impugnative da parte dei genitori, che possano coinvolgere l'istituzione scolastica in controversie, danneggiandone l'immagine generale.

Ricordo a tutti che lo scrutinio, oltre ad avere un carattere valutativo, implica un provvedimento di tipo amministrativo avverso il quale può essere presentato ricorso al TAR. **La norma prevede che sia convocato solo ed esclusivamente in presenza di tutti i componenti previsti. (organo perfetto)**

Le operazioni di scrutinio si effettueranno secondo un apposito calendario. Devono essere presenti tutti gli insegnanti della classe, compresi i docenti di sostegno e, limitatamente agli alunni che non si avvalgono dell'IRC, i docenti che hanno svolto l'insegnamento dell'attività alternative. (AR)

Eventuali assenze previste o improvvise devono essere comunicate con tempestività in Segreteria al fine di provvedere ad eventuali variazioni del calendario, se possibili, o in situazioni gravi, alla sostituzione dei docenti assenti.

Durante le operazioni di scrutinio devono essere disponibili i seguenti documenti:

- i **registri elettronici dei singoli docenti** debitamente compilati con tutti i voti e annotazioni relativi alla situazione didattico-disciplinare di tutti gli alunni.
- il **registro elettronico di classe**

Su tutti i documenti relativi alla valutazione finale va riportata la data degli scrutini.

I docenti di religione cattolica fanno parte a pieno titolo del consiglio di classe, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri docenti. Essi però partecipano agli scrutini per la valutazione solo degli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica. Nel caso in cui il consiglio di classe debba procedere alla valutazione per decidere la promozione o meno di un alunno, il voto dell'insegnante di religione viene preso in considerazione soltanto se esso non è determinante per la decisione finale. Nel caso ciò accadesse, detto voto diverrebbe "un giudizio motivato scritto a verbale". (Art. 309 TU 297/94).

Per lo scrutinio si utilizzano le funzionalità del programma "Registro elettronico "

Prima dello scrutinio	- i docenti compileranno dal 4/06 al 7/06 (<i>per la Scuola Secondaria</i>) e al 9/06 (<i>per la Scuola Primaria</i>) la propria proposta di voto (solo voti interi)
Durante lo scrutinio	Il coordinatore di classe provvederà a <ul style="list-style-type: none">- trascrivere il voto di condotta deliberato- verificare con tutti gli insegnanti la correttezza dei voti proposti e deliberati- predisporre il verbale della seduta (<i>la modulistica per il verbale è disponibile in Area Riservata</i>)
Al termine dello scrutinio	Il Coordinatore consegnerà in segreteria <ul style="list-style-type: none">A) il tabellone delle firmeB) il verbale debitamente compilato

Durante lo scrutinio finale delle classi quinte della Primaria e delle classi terze della Secondaria dovrà essere compilata la certificazione delle competenze.

L'eventuale **non ammissione** alla classe successiva o all'esame di Stato **dovrà essere comunicata dal Coordinatore di classe ai genitori** dell'alunno prima dell'esposizione dei cartelloni e in forma

strettamente privata con convocazione a scuola in riferimento alla nota Miur 1865 del 10 ottobre 2017.

RELAZIONI FINALI SULL'ANDAMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO:

Le relazioni finali predisposte dal coordinatore di classe dovranno essere inserite, dopo l'approvazione del Consiglio di classe, nel verbale dello scrutinio.

Per la Scuola secondaria le relazioni finali dei Docenti e i programmi svolti dovranno essere consegnate ai coordinatori di classe. I docenti della primaria consegneranno i verbali delle programmazioni ai referenti di plesso.

A. RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE (escluse classi Terze Secondaria)

I coordinatori delle classi e i Docenti di Italiano per la Primaria cureranno la stesura della relazione finale sull'andamento generale della classe, che dovrà essere approvata in sede di scrutinio. Essa comprenderà:

- una breve storia della classe;
- le linee ed i criteri didattici seguiti;
- gli interventi effettuati, compresi eventualmente quelli di sostegno e integrazione;
- i processi cognitivi sviluppati.

L'insegnante di sostegno alleggerà una copia della relazione finale relativa al percorso didattico-educativo dell'alunno.

B. RELAZIONI PERSONALI DEGLI INSEGNANTI (esclusa Primaria)

Ogni docente deve predisporre la relazione tenendo presente i seguenti punti:

- processi cognitivi sviluppati (*dalla maggior parte della classe, da gruppi limitati, etc.*)
- selezione operata nell'ambito dei contenuti propri della disciplina
- metodologie seguite
- programmi effettivamente svolti (*specificare nel TP attività curricolari e in compresenza*)
- iniziative e attività extra curricolari (*eventuali*)
- modalità di verifica
- valutazione dello scarto tra programmazione annuale e verifica conclusiva;
- indicazioni per l'anno successivo (*escluse classi terminali*)

C. RELAZIONE FINALE DELLE CLASSI 3[^]Secondaria

La relazione finale della classe terza, a cura del Docente coordinatore, nel rispetto della normativa vigente che disciplina gli esami di Stato, dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti punti:

- Presentazione della classe, composizione, segnalazione di nuovi ingressi, trasferimenti abbandoni, ritiri nel corso del triennio
- Storia ed evoluzione del gruppo nel corso del triennio sotto l'aspetto cognitivo/disciplinare e comportamentale.
- processi cognitivi sviluppati, metodologie adottate, esiti ottenuti con riferimento alle Competenze del Profilo in uscita
- Uscite e visite didattiche, viaggio di istruzione, partecipazione a concorsi ecc.
- Metodologie didattiche, risorse strutturali adottate ed interventi attuati in riferimento ai ritmi d'apprendimento, alle situazioni che possono aver favorito o ostacolato la crescita del gruppo classe e/o di singoli alunni.

- Le attività extracurricolari attuate nel triennio
- Le attività di orientamento

Il docente di sostegno, nella classi terze in cui sia presente l'alunno diversamente abile, redige in duplice copia, motivata relazione di valutazione sull'alunna/o con riferimento a:

- Presentazione dell'alunno e breve storia del processo di integrazione nel triennio
- livello di realizzazione del PEI nel corso del triennio
- livello di raggiungimento degli obiettivi cognitivi e formativi programmati, e motivazione della ammissione/non ammissione all'esame finale del 1° ciclo.
- modalità e strategia adottate nel corso del triennio
- eventuali strategie da adottare nella fase degli esami di stato (*Prove differenziate – modalità di conduzione della prova orale*).

ESPOSIZIONE CARTELLONI

I risultati degli scrutini verranno pubblicati all'albo delle singole scuole.

Gli elenchi con l'indicazione del risultato vanno firmati da tutti i docenti che hanno partecipato allo scrutinio.

Una copia va conservata agli atti.

Devono essere indicati anche gli alunni non ammessi alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Per gli alunni delle classi terze deve essere esposto anche il giudizio di ammissione all'esame di licenza

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE

Durante il colloquio con le famiglie programmato per il mese di giugno, i docenti illustreranno le valutazioni finali degli allievi ed evidenzieranno la necessità del recupero estivo alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva pur in presenza di lacune.

Il Dirigente Scolastico
Stefania Avino